



COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI NEL COMUNE DI VAL LIONA

Approvato con deliberazione consiliare n° 23 di reg. del 04/04/2019

Il Sindaco
Fipponi Maurizio

Il Segretario Comunale
Di Como Roberta

INDICE GENERALE

Art. 1 – Finalità.....

Art. 2 – Soggetti beneficiari.....

Art. 3 – Spese finanziabili.....

Art. 4 – Entità del contributo.....

Art. 5 – Domande e graduatorie.....

Art. 6 – Erogazione dei contributi.....

Art. 7 – Revoca del contributo.....

Art. 8 – Copertura finanziaria.....

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali.....

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Val Liona, al fine di favorire una politica di promozione dello sviluppo economico locale, congiuntamente alla valorizzazione dell'immagine urbana che tenda al decoro dei centri urbani, sostiene le attività commerciali e artigianali di piccole e medie dimensioni, come definite dalla vigente normativa.

Vengono concessi contributi per l'apertura di nuove attività, adeguamenti strutturali o impiantistici, rinnovo di locali o di attrezzature, formazione e promozione, nei settori:

- commercio al dettaglio (*in sede fissa*)
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (*in sede fissa*)
- piccolo artigianato, a condizione che vi sia apertura di un locale contiguo aperto al pubblico con approntamento di almeno una vetrina espositiva.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi le imprese individuali o le società di persone o di capitali, regolarmente iscritte al registro delle imprese, già operanti nel Comune di Val Liona o che intendano iniziare l'attività a seguito di sub-ingresso, trasferimento o nuova apertura, a carattere commerciale turistico o produttivo secondo le tipologie specificate all'art. 1. Sono esclusi dal contributo:

- a) lavoro domestico
- b) compro oro o denominazioni similari la cui attività consiste prevalentemente nell'acquisto da privati di gioielli e oggetti preziosi usati di varia natura con corresponsione di compenso in denaro
- c) le imprese che esercitano attività di "money transfer", "call e phone center"
- d) imprese di costruzioni, ed agenzie immobiliari
- e) liberi professionisti (promotori finanziari, geometri, ingegneri, commercialisti, ragionieri, assicuratori, agronomi ecc.) anche se in forma associata o di studio
- f) tutte le imprese che all'interno dei loro locali abbiano installato apparecchi di cui all'art.110 c.6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. N.773/1931, o che siano titolari di sale giochi e sale V.L.T. (video lottery terminal) o altri tipi di scommesse
- g) attività di commercio/somministrazione svolta attraverso distributori automatici di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati
- h) commercio di articoli per adulti (sexy-shop), sigarette elettroniche
- i) attività di intermediazione commerciale e finanziaria
- j) istituti bancari, agenzie di leasing, attività di intermediazione commerciale, attività finanziarie e assicurative;
- k) commercio su aree pubbliche
- l) attività di compravendita di autoveicoli
- m) sono altresì escluse le attività commerciali che pur non ricadenti tra quelle indicate abbiano una superficie di vendita che superi i mq 250
- n) le attività non in regola con gli obblighi fiscali e previdenziali (come da apposito DURC) o insolventi rispetto a tasse e imposte comunali, o aventi liti pendenti con il Comune
- o) le attività sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente

Sono equiparati ai casi di cui al 1° comma e possono pertanto accedere al contributo i soggetti subentrati in attività esistenti.

Art. 3 – Spese finanziabili

Costituiscono oggetto del contributo previsto dal presente regolamento le seguenti voci di spesa (esclusa IVA e ogni altro onere fiscale) sostenute dall'impresa:

- a) Spese per la partecipazione a corsi di formazione (titolari d'azienda, soci e personale dipendente) istituiti da enti

Pubblici, associazioni di categoria ed Enti e/o agenzie ufficialmente riconosciute (**esclusi quelli obbligatori per Legge**)

- b) Spese per l'ampliamento e l'adeguamento dei locali sede dell'azienda alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, ivi comprese le verifiche tecniche (progettazione, direzione, contabilità lavori, coordinamento e sicurezza); spese per acquisto o rinnovo di attrezzature di protezione degli accessi ai locali in cui sono esercitate le attività d'impresa (es. serrande e saracinesche, cancelli collocati a chiusura di protezione delle aperture di facciata degli stessi); acquisto o rinnovo di sistemi di videosorveglianza
- c) Acquisto di macchinari a norma, arredi, attrezzature e strutture esclusivamente finalizzati all'esercizio di impresa (non ammessi a contributo beni usati). I beni materiali devono essere direttamente collegati all'iniziativa produttiva, commerciale a condizione che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. Restano esclusi gli acquisti di automezzi e furgoni
- d) Acquisto di brevetti, tecnologie digitali e informatiche varie ed altre applicazioni inerenti l'attività d'impresa, realizzazione di marchio aziendale, sistemi di qualità e/o ambientali, certificazioni di qualità e/o ambientali
- e) Spese per potenziamento e/o rinnovo dell'immagine (es. vetrine) dell'esercizio commerciale già esistente

Non sono in ogni caso ammissibili ad agevolazione finanziaria le spese per:

- Costituzione di società e relative consulenze.
- Acquisto di terreni e fabbricati.
- Acquisto di beni di rappresentanza suscettibili di uso promiscuo (anche personale), quali ad esempio autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari.
- Acquisto di beni e/o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti dell'impresa o da imprese controllanti, controllate, collegate all'impresa beneficiaria, ivi compresi gli acquisti di beni o di servizi resi da imprese i cui legali rappresentanti o nella cui compagine sociale, vi siano soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti dell'impresa beneficiaria del contributo.
- Spese fatturate, oltre che dagli amministratori o soci dell'impresa richiedente, da coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi, o da imprese associate o collegate nei confronti dell'impresa richiedente, nelle condizioni di cui all'art.2359 del Codice civile e di cui all'art.3 – allegato 1 del Regolamento UE n.651 del 17/06/2014.
- Spese relative alle utenze e canoni di locazione.
- Acquisto di scorte di magazzino.

Le spese finanziabili devono essere almeno pari ai seguenti importi minimi: **€ 3.000,00 (euro tremila)**

Le spese ammesse a finanziamento devono essere state sostenute ed i relativi documenti fiscali quietanzati entro i termini stabiliti ogni anno con provvedimento della Giunta Comunale al momento della redazione del Bando di cui al presente regolamento.

Art. 4 – Entità del contributo

Di norma il contributo comunale è determinato nella misura del 50% della spesa sostenuta, nelle misure massime di seguito indicate:

€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) alle nuove attività di cui all'art.2 comma 1.

€ 2,000,00 (euro duemila/00) alle attività già esistenti di cui all'art. 2 comma 1.

In sede di approvazione del bando di gara annuale, la Giunta Comunale potrà valutare altri criteri di premialità per investimenti che prevedano azioni congiunte volte alla valorizzazione dell'occupazione e dell'arredo urbano.

Art. 5 – Domande e graduatorie

Domande – I soggetti interessati ad accedere al contributo, ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, devono presentare al protocollo del Comune di Val Liona – Piazza Marconi n.1, 36044 Val Liona (VI) mediante consegna a mano o via Pec: **comune.valliona.vi@pecveneto.it**, una domanda redatta su modelli predisposti dall'Amministrazione.

Alla domanda deve essere allegata:

Idonea documentazione di spesa come indicato nel bando di gara.

- 1) Una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta sul modello predisposto all'Amministrazione, afferente i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente regolamento, il rispetto del regime comunitario de minimis, la localizzazione dell'unità locale nel Comune di Val Liona, l'impegno a non impiegare nell'esercizio commerciale per i 10 anni successivi all'erogazione del contributo sistemi di slot-machine, e l'impegno a restituire il contributo qualora venga accertata l'inesistenza dei requisiti all'atto della domanda
- 2) Se il finanziamento riguarda l'acquisto di attrezzature, una dichiarazione di impegno a detenerle nella sede di Val Liona per almeno un triennio, salvo giustificato deperimento.

Il Comune si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni effettuate tramite il servizio comunale competente in materia.

Le domande possono essere presentate nei termini e con le modalità stabilite con provvedimento della Giunta Comunale; i termini così fissati sono perentori. La Giunta Comunale, in ogni caso, è tenuta a determinare siffatti termini a cadenza annuale compatibilmente alle disponibilità finanziarie dell'anno di riferimento. La Giunta Comunale, qualora si ravvisi la necessità, con proprio provvedimento potrà modificare i termini inizialmente previsti per la presentazione delle domande.

Il richiedente deve altresì presentare le quietanze relative alla documentazione di spesa entro i termini fissati dalla Giunta Comunale.

Graduatoria – Il responsabile competente dovrà approvare, *entro il termine fissata dalla Giunta Comunale*, la graduatoria delle domande ammesse a contributo secondo il seguente criterio: ordine di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente

Sono escluse dal contributo e dalla graduatoria:

- 1) Le domande per le quali non sono state presentate le quietanze relative alla documentazione di spesa entro i termini fissati dalla Giunta Comunale;
- 2) Le domande relative alle attività non effettivamente operanti alla data fissata dalla Giunta Comunale, il relativo accertamento verrà eseguito dal Comune.

Art. 6 – Erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi deve avvenire con cadenza annuale, con provvedimento del Responsabile competente, seguendo l'ordine di graduatoria, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

Il contributo sarà liquidato in un'unica tranche, entro 90 giorni dalla data di assegnazione, da parte del Responsabile competente.

Art. 7 – Revoca del contributo

Il contributo accordato è revocato nei seguenti casi:

- 1) Qualora l'azienda sia chiusa per cessata attività, ceduta a terzi o trasferita fuori dal territorio comunale entro i tre anni successivi alla data di assegnazione del contributo, salvo che per causa di morte o malattia grave comportante l'impedimento alla normale continuazione dell'attività.
- 2) Qualora il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto nel presente regolamento.

La revoca del contributo comporta la restituzione al Comune delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali vigenti e decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, entro novanta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena l'attivazione delle procedure esecutive per escussione delle stesse.

Art. 8 – Copertura finanziaria

L'amministrazione Comunale ogni anno in fase di redazione del bilancio previsionale, determina l'ammontare complessivo dei contributi erogabili nell'anno, fatte salve le eventuali variazioni di bilancio che possono essere adottate nel corso dello stesso anno.

Qualora in base alle domande ammesse l'ammontare del contributo superi l'importo stanziato in bilancio, l'assegnazione verrà effettuata in base alla data di presentazione della domanda stessa.

Qualora nell'anno di riferimento risultassero delle istanze idonee ma non finanziate, per esaurimento del fondo comunale stanziato, le stesse potranno avere ordine di priorità di finanziamento nell'esercizio finanziario successivo,

previa ripresentazione dell'istanza entro il termine fissato dalla Giunta Comunale.

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore nella data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

Per la stessa unità locale può essere richiesta da parte del medesimo soggetto richiedente, la concessione di un solo contributo nell'arco di 3 anni dalla concessione dello stesso.